



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice della proprietà industriale;

VISTO l'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO l'articolo 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 introdotto con l'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2019, n. 58 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", che disciplina, al comma 1, il marchio storico di interesse nazionale e, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne sia istituito il relativo logo nonché i criteri per il suo utilizzo;

VISTO l'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 introdotto con l'articolo 31, comma 1 lettera b) della legge 28 giugno 2019, n. 58 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", che ha istituito, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 243, di ratifica dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272, recante Regolamento per l'individuazione dei termini procedurali superiori a 90 giorni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il Regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale;

RITENUTO necessario dare attuazione al predetto articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, adottando il presente provvedimento;

### **DECRETA**

#### **ARTICOLO 1**

##### *Iscrizione al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale*

1. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è effettuata attraverso istanza recante le seguenti indicazioni:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la qualifica dell'istante, precisando se si tratta del titolare del marchio o del licenziatario esclusivo;
- c) gli estremi della prima registrazione nonché dei rinnovi successivi, ove si tratti di un marchio registrato, oppure la documentazione di cui all'articolo 178, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e all'articolo 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, ove si tratti di un marchio non registrato, a dimostrazione del suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui lo stesso si riferisce secondo la classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza; detta documentazione può consistere nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari;
- d) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che il marchio di impresa di cui si chiede l'iscrizione nel Registro speciale sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

2. L'istanza può essere depositata anche a mezzo di un rappresentante secondo quanto previsto dall'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

## **ARTICOLO 2**

### *Contraddittorio*

1. Qualora l'istanza di cui all'articolo 1 sia presentata dal solo licenziatario esclusivo e non vi sia evidenza dell'assenso del titolare del marchio, l'Ufficio Italiano brevetti e marchi, prima di decidere sull'iscrizione, acquisisce elementi da entrambi i soggetti, assicurando in ogni caso prevalenza all'orientamento del titolare.

## **ARTICOLO 3**

### *Tempi di esame delle domande di iscrizione*

1. L'esame delle istanze di iscrizione al registro speciale si conclude entro 60 giorni, nel caso di marchio registrato, o entro 180 giorni, nel caso di marchio non registrato.

## **ARTICOLO 4**

### *Durata dell'iscrizione*

1. L'iscrizione ha durata illimitata, non è soggetta a rinnovo e può essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposta istanza di rinuncia, da depositare con le medesime modalità di deposito dell'istanza di iscrizione.

## ARTICOLO 5

### *Logo “Marchio storico di interesse nazionale”*

1. Con l'iscrizione al registro speciale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, di cui all'articolo 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il cui esemplare è raffigurato nell'Allegato A al presente decreto.

## ARTICOLO 6

### *Criteri di utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”*

1. Il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, che non costituisce un titolo di proprietà industriale, può, per le finalità indicate dall'articolo 5, essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione.

2. Il logo può essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale e deve essere esattamente riprodotto secondo il manuale d'uso riportato nell'Allegato A al presente decreto.

## ARTICOLO 7

### *Modalità applicative*

1. Specifiche disposizioni aventi ad oggetto ulteriori criteri applicativi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli aspetti procedurali nonché il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro speciale sono definite con provvedimento del Direttore generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10 GEN. 2020

IL MINISTRO  




*Ministero della Sviluppo Economico*



Moret Font Family

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

*Book / Book Oblique / Regular / Regular Oblique / Semibold / Semibold Oblique / Bold Oblique / Extrabold / Extrabold Oblique*

LOREM IPSUM



LOREM IPSUM



LOREM IPSUM

